

Publicato il 13/04/2023

N. 03735/2023REG.PROV.COLL.
N. 02047/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2021, proposto dal signor - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'interno ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Centrale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tar Basilicata n. 473 del 17 luglio 2020, resa tra le parti, che respinto il ricorso proposto avverso il decreto n. -OMISSIS- del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, che ha respinto la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio formulata dall'odierno appellante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il decreto prot. n. -OMISSIS- il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha respinto la domanda formulata il 13 marzo 2003 dal signor Santoro Canio, odierno appellante, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo per le infermità di (i) cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con PTCA e STENT medicato su IVA, e di (ii) otite media cronica destra, in atto: esiti miringoplastica destr. Nello specifico, il rigetto è stato motivato richiamando le risultanze del verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari che ha riscontrato tale infermità e, soprattutto, la delibera n. -OMISSIS- del Comitato di verifica che ha espresso il seguente parere: con riferimento alla prima infermità, si è negata la dipendenza “in quanto trattasi di cardiopatica conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia, delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e diastolica dello stesso. Su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e determinante può essere attribuita al servizio prestato durante il quale, peraltro, il soggetto non risulta essere stato sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi”; con riferimento alla seconda, “in quanto mancando, nel caso in esame, ripetuti episodi di otite catarrale acuta imputabili alle mansioni svolte, l'affezione è

dovuta all'evoluzione cicatriziale adesiva di tutte le strutture dell'orecchio medio e, quindi, non attribuibile al servizio”.

2. Avverso suddetto provvedimento e gli atti allo stesso prodromici, tra cui, fra l'altro, i citati verbale della Commissione medica e delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha proposto ricorso l'interessato lamentando l'illegittimità del provvedimento in questione per eccesso di potere e violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione. In sostanza, in primo luogo, si lamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto, non avendolo espressamente richiamato, del secondo verbale della Commissione medica ospedaliera, asseritamente decisivo nel riconoscere la causa di servizio quantomeno della patologia cardiologica; in secondo luogo, si contesta che il parere del comitato non avrebbe adeguatamente valutato gli eventi e gli incarichi di servizio che rappresenterebbero i fattori concausali della malattia, tenuto conto anche delle condizioni generali del soggetto.

3. Con la sentenza qui gravata, il Tar Basilicata ha rigettato l'eccezione formulata dalle Amministrazioni intimato di estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui afferisce il Comitato per la verifica delle cause di servizio ed ha respinto nel merito il ricorso ritenendo insussistenti i lamentati vizi motivazionali del provvedimento gravato.

4. Con il presente appello, notificato il 17 febbraio 2021 e depositato il successivo 8 marzo 2021, l'interessato ha essenzialmente riproposto le censure dedotte in primo grado ponendole in prospettiva critica rispetto alla sentenza avversata.

5. In data 9 marzo 2021 si sono costituiti il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile per resistere al ricorso e contestarne, con successiva memoria del 6 aprile 2021, l'infondatezza, con piena conferma delle statuizioni del primo giudice.

6. Il Comitato di verifica per le cause di servizio non si è costituito in giudizio.

7. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Non può innanzitutto trovare accoglimento, come già chiarito dal primo giudice, la censura volta a contestare il mancato richiamo nel provvedimento ministeriale del secondo verbale del 23 marzo 2015 emesso dalla Commissione ospedaliera. Ciò in quanto, come lo stesso appellante ammette nelle proprie difese, il parere del Comitato di verifica dà espressamente atto di aver preso visione di entrambi i verbali in sede di valutazione delle infermità dichiarate ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sicchè si rivela ininfluenza il mancato richiamo dello stesso anche nel provvedimento ministeriale, che motiva per relationem richiamando integralmente, in linea con il vigente riparto di competenze, le valutazioni del Comitato di verifica.

Più in generale, al fine di esaminare compiutamente le doglianze prospettate dall'appellante, occorre richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento in materia.

Nello specifico, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo di infermità o lesioni è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il secondo cui la competenza della Commissione Medico-Ospedaliera ad esprimere parere sulla "ascrivibilità a categoria" della singola infermità e non più sulla dipendenza da causa di servizio. La valutazione circa la dipendenza delle infermità così riscontrate dalla Commissione spetta in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (cfr. art. 11, d.P.R. n. 461 del 2001). In altre parole, come correttamente già statuito dal primo giudice, il riparto di competenze fra i due organi in questione è nel senso che l'accertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull'integrità psicofisica del soggetto è rimesso al giudizio delle Commissioni mediche, mentre la valutazione circa la riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttive

di infermità o lesione in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra gli stessi e la patologia denunciata dall'interessato.

In questo senso, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Comitato non è tenuto a motivare sulle ragioni per cui si sarebbe discostato dalle valutazioni compiute dalla Commissione medica, dal momento che i due organi svolgono accertamenti differenti e, nel caso di specie, il Comitato di verifica ha motivato puntualmente nel proprio parere circa le ragioni che non consentono il riconoscimento della causa di servizio in favore dell'appellante.

2. L'appellante contesta altresì nel merito proprio tali valutazioni del Comitato di verifica, lamentando – diffusamente ma genericamente - la mancata valorizzazione del già riscontrato stato di obesità, delle pregresse problematiche ed interventi connessi all'orecchi destro, così come l'asseritamente tardiva assegnazione a mansioni meno gravose ed, infine, la mancata valorizzazione delle risultanze della perizia di parte, che assumerebbe valore illuminante rispetto al nesso eziologico rispetto alle attività di servizio svolte e le patologie richiamate.

Il motivo è complessivamente destituito di fondamento, ai limiti di inammissibilità, posto che, di fatto, le allegazioni prospettate di fatto sconfinano in valutazioni di merito, che sono invece precluse nella materia in esame.

Sul punto occorre infatti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “il giudizio espresso dalla Commissione per le cause di servizio costituisce espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede

giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione. Si tratta, quindi, di limite che consente al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico" (ex multis, da ultimo, Cons Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465; id., sez. IV 9 marzo 2017, n. 1435).

Inoltre, merita altresì richiamarsi l'ulteriore consolidato principio secondo cui "una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa." (Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 341; id. 8 maggio 2019, n. 2975).

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, non si ravvisa alcuna menda né nel provvedimento originariamente impugnato, né nella sentenza di

primo grado qui gravata.

Al contrario, il parere reso dal Comitato di verifica, e recepito nel provvedimento ministeriale impugnato, risulta compiutamente motivato con riferimento a ciascuna delle patologie lamentate e non emergono travisamenti e/o incongruenze e/o illogicità nel giudizio ivi reso, né per il vero l'appellante offre in tal senso alcuno spunto concreto al di là di generiche affermazioni assertive.

Da questo punto di vista, peraltro, proprio in ragione dei suesposti principi, risulta priva di rilievo la tesi diffusamente sostenuta dall'appellante secondo cui lo stesso, in ragione della propria obesità e delle proprie condizioni generali, avrebbe dovuto esser assegnato a mansioni diverse da quelle che – pure – rientrano nella normale attività di servizio di un vigile del fuoco. L'appellante non ha infatti in alcun modo dimostrato di esser stato sottoposto a condizioni eccezionalmente gravose rispetto a quelle proprie del servizio svolto, ma si è piuttosto – e la censura, come tale non può esser condivisa – limitato ad affermare che le condizioni normali di lavoro sarebbero incompatibili con le proprie condizioni psicofisiche.

3. In conclusione, per questi motivi, l'appello deve essere respinto, con piena conferma delle statuizioni del primo giudice.

In considerazione della vicenda contenziosa le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensate nei confronti del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Nulla per le spese nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e gli onorari del giudizio nei confronti del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e

della difesa civile. Nulla per le spese nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO